



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Leonardo Da Vinci"
AD ORIENTAMENTO MUSICALE**

Via Vespucci, 9 – 20090 CESANO BOSCONO (MI)

Tel. 02/4501218 – 4583574 - www.icsdavinci.edu.it

E-Mail: MIIC8ET00X@istruzione.it – PEC: MIIC8ET00X@pec.istruzione.it

C.F. 80124550155 - Codice Meccanografico MIIC8ET00X

Ambito territoriale LOM00000025 - Distretto 073



Cesano Boscone, 09/09/2022

Circ. n. 10

Ai REFERENTI Covid-19 dei vari plessi

A tutto il personale scolastico

Alle famiglie/ai tutori degli alunni

Alla DSGA Dott.ssa A. Rodia

Al sito aree: news e covid-19

**OGGETTO: PROCEDURE DI GESTIONE DEI CASI POSITIVI AL COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO –
FAQ ATS DEL 08/09/2022.**

Con la presente si richiama l'attenzione di quanti in indirizzo in merito alla gestione dei casi di positività al covid-19 che potrebbero presentarsi in ambito scolastico. Le famiglie/i tutori degli alunni troveranno importanti indicazioni sui comportamenti da tenere anche in presenza di positività al di fuori dell'ambiente scolastico sia all'interno della FAQ ATS del 08.09.2022. https://www.icsdavinci.edu.it/attachments/article/1463/FAQ%20Scuole_2022.09.08.pdf, sia nella circolare n. 9 <https://www.icsdavinci.edu.it/index.php/news/2001-circ-9-indicazioni-misure-di-contenimento-covid-19-e-disposizioni-organizzative>

Si invitano i referenti covid-19 dei vari plessi a considerare sia la circ. n. 9 e suoi allegati, sia la presente circolare, come riferimento per la gestione dei casi covid-19 a scuola.

- PRESENZA DI SINTOMI A SCUOLA:

- Nel caso in cui l'alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid-19, va ospitato nella stanza di isolamento ed allontanato dall'edificio scolastico, pertanto, il personale scolastico deve avvisare i genitori/tutori, che provvederanno, nel minor tempo possibile, a prelevare l'alunno da scuola e a contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni.
- Se ritenuto necessario, il Pediatra o il Medico curante potrà effettuare o prescrivere l'esecuzione del tampone. Per prenotare autonomamente il test collegandosi al link: <https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/> o, in caso di problemi in fase di prenotazione, recarsi senza appuntamento in un punto tampone di cui all'elenco disponibile su <https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi>.
- In attesa dell'esecuzione o dell'esito del tampone, l'alunno/a NON può frequentare la scuola e deve rimanere in isolamento. Se l'esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante, l'alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastica.

Per il rientro a scuola è necessario compilare e consegnare il seguente modulo: <https://www.icsdavinci.edu.it/attachments/article/167/AUTODICHIARAZIONE%20RIENTRO%20A%20SCUOLA%20DOPO%20ASSENZA.pdf>

NOTA BENE Non potranno essere considerati validi i referti di tamponi eseguiti in auto somministrazione e la scuola non deve segnalarli sul portale ATS.

- **ALUNNO/A POSITIVO AL COVID**, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 5 giorni dal riscontro della positività, di cui gli ultimi 2 in assenza di sintomi; al termine di tale periodo deve essere effettuato un tampone antigenico o molecolare con esito negativo (esempio tampone positivo 1 settembre; tampone di guarigione negativo non prima del 6 settembre).

In caso di persistenza della positività, l'isolamento si conclude dopo 14 giorni dall'effettuazione del primo tampone positivo.

Per il rientro a scuola è necessario esibire esito negativo del tampone antigenico o molecolare effettuato nei tempi previsti, oppure l'attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o, in alternativa, il referto del tampone negativo, effettuato nei tempi sopradescritti, accompagnato da attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS.

NON E' PREVISTA LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER GLI ALUNNI POSITIVI AL COVID-19. LA DDI E' CESSATA CON LA CONCLUSIONE DELL'A.S. 2021-2022.

- **PERSONALE SCOLASTICO POSITIVO AL COVID**, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 5 giorni; al termine di tale periodo deve essere effettuato un tampone antigenico o molecolare con esito negativo (esempio tampone positivo 1 settembre; tampone di guarigione negativo non prima del 6 settembre). In caso di persistenza della positività, l'isolamento si conclude dopo 14 giorni dall'effettuazione del primo tampone positivo, mentre la riammissione al lavoro è possibile solo dopo la negativizzazione del tampone. Per il rientro a scuola l'operatore dovrà inoltrare al Medico competente, ove nominato, o al datore di lavoro l'esito negativo del tampone.
- **CONTATTI STRETTI A SCUOLA:** Non sono previste misure speciali per la gestione dei contatti stretti con casi positivi in ambito scolastico. Pertanto, in linea con la Circolare del Ministero della Salute 019680 del 30/03/2022, l'attività educativa e didattica continua in presenza, in regime di autosorveglianza per 10 giorni dall'ultimo giorno di scuola del primo caso.

Durante il periodo di autosorveglianza è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, tranne che per gli alunni della scuola dell'infanzia che possono continuare a frequentare la scuola senza l'obbligo di utilizzo di mascherina. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. **Qualora durante il periodo di sorveglianza dovessero verificarsi ulteriori casi nella stessa classe l'autosorveglianza non viene prolungata e si conclude dopo 10 giorni dall'ultimo giorno di frequenza del primo caso.**

La misura di autosorveglianza si applica all'intero gruppo classe.

Eventuali casi positivi nella medesima classe, successivi al primo e durante il periodo di autosorveglianza NON devono essere segnalati dalla scuola.

Per il personale si applica il regime dell'autosorveglianza di cui all'art 10-ter del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.

- **CONTATTI STRETTI FUORI DALLA SCUOLA:** Anche i contatti che avvengono in ambito extra-scolastico sono soggetti al regime di autosorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dopo l'ultimo contatto (ad esclusione dei bambini della scuola dell'infanzia che possono continuare a frequentare la scuola senza l'obbligo di indossare la mascherina) e tampone solo in caso di sintomi. Potranno quindi frequentare la scuola rispettando il regime di autosorveglianza e con mascherina FFP2. In questi casi, i genitori/i tutori dell'alunno contatto stretto deve dare tempestiva comunicazione alla scuola, tramite i docenti della classe di riferimento.
- **REFERENTI COVID:** segnalano sul portale scuola il primo caso positivo, indicando la data del suo ultimo giorno di frequenza, senza comunicare i contatti stretti. Scaricano informativa massiva di autosorveglianza per la classe e la consegnano agli alunni per il tramite dei docenti della classe interessata. Inoltrano alla Dirigente Scolastica la stessa informativa secondo il canale già in uso, e la informano solo circa le prime positività degli alunni nelle varie classi (importante è il riferimento dei 10 gg dall'ultimo giorno di scuola del primo caso. Dall'undicesimo giorno si considera nuovo primo caso positivo). La Dirigente Scolastica non farà circolari ad hoc, se non per eventuali casi particolari.
- **COLLABORATORI SCOLASTICI:** tengono sempre aggiornato il registro delle pulizie. Si occupano della SANIFICAZIONE ORDINARIA (periodica) di ambienti, superfici, arredi, oggetti d'uso e giochi (i giochi che vengono messi in bocca dai bambini, dopo la sanificazione vengono lavati e lasciati ad asciugare) e della SANIFICAZIONE STRAORDINARIA e tempestiva in presenza di uno o più casi positivi confermati.

I docenti avranno cura di ribadire quanto contenuto nella presente circolare e nella circolare n. 9 durante le assemblee di classe con i genitori.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Nicolina Giuseppina Lo Verde
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993